

A sostegno del ricorso la ricorrente dichiara che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli artt. 1, n. 4, e 6, n. 7, del regolamento n. 384/1996<sup>(1)</sup> dato che l'atto controverso non tiene conto dell'importanza delle diverse caratteristiche del prodotto e dei diversi usi chimici e metallurgici del silicio. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha omesso di specificare i criteri relativi alla determinazione del prezzo di esportazione come pure alla constatazione che tra il 1998 ed il 2000 gli indicatori di danno si erano sviluppati positivamente. Secondo la ricorrente l'ultima conclusione viola anche l'art. 3.4 dell'Accordo antidumping dell'OMC e l'art. 3, n. 5, del regolamento n. 384/1996. La ricorrente sostiene anche che il Consiglio non ha specificato i motivi che l'hanno indotto a concludere che è stato stabilito un nesso causale tra le asserite importazioni in dumping in questione e la violazione, ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione a questa conclusione e ha violato l'art. 3, nn. 2, 6 e 7 del regolamento n. 384/1996, e gli artt. 3.1 e 3.5 dell'Accordo antidumping dell'OMC. La ricorrente infine sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 384/1996 in relazione al ricorso alla vendita sottocosto come metodo per calcolare il livello di eliminazione del danno e non ha specificato adeguatamente i motivi per fare ciò.

<sup>(1)</sup> GU L 339, del 24.12.2003, pagg. 3-13.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/86, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pagg. 1-20).

#### **Ricorso presentato il 12 marzo 2004 dal sig. Nikolaus Steininger contro la Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-108/04)**

(2004/C 106/169)

*(lingua processuale: il francese)*

Il 12 marzo 2004 il sig. Nikolaus Steininger, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione del Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 maggio 2003, che riduce i punti di merito del ricorrente in conseguenza del passaggio dallo status di agente temporaneo iscritto sul bilancio «ricerca» a quello di dipendente di ruolo iscritto sul bilancio «funzionamento»;

- annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione 24 novembre 2003 che respinge il reclamo del ricorrente (R/401/03);
- condannare convenuta a tutte le spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti:*

Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione in qualità di agente temporaneo, a seguito del superamento di un concorso interno egli è stato nominato dipendente in prova.

Secondo il ricorrente, per il rapporto di valutazione della carriera riferentesi al periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002, il capo unità della ricorrente avrebbe redatto un rapporto contenente un determinato numero di punti di merito. Successivamente, tali punti di merito sarebbero stati ridotti in proporzione al tempo passato in qualità di funzionario di ruolo, ovvero 2,5 mesi su un totale di 18 mesi, il che corrisponde ad una riduzione dell'86 %.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce:

- l'inapplicabilità dell'eccezione prevista all'art. 4.4 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello statuto;
- l'illegittimità dell'eccezione prevista all'art. 4.4. delle disposizioni generali d'esecuzione dell'art. 43 dello statuto;
- la violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità.

#### **Ricorso presentato il 16 marzo 2004 dal sig. Paulo Sequeira Wandschneider contro la Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-110/04)**

(2004/C 106/170)

*(lingua processuale: il francese)*

Il 16 marzo 2004 il sig. Paulo Sequeira Wandschneider, domiciliato a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Georges Vanderstanden e Aurore Finchelstein, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto di valutazione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo di riferimento 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;

- annullare, per quanto necessario, la decisione che respinge il reclamo del ricorrente dell'11 luglio 2003
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali subiti, valutati ex aequo et bono e con riserva di ampliamento in EUR 2500;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

*Motivi e principale argomento:*

Con il presente ricorso il ricorrente contesta la validità del suo rapporto di valutazione della carriera (REC) per il periodo di riferimento 1° luglio 2001-31 dicembre 2002.

A sostegno delle sue pretese deduce:

- la violazione dell'art. 43 dello Statuto, delle sue disposizioni generali di esecuzione e della Guida alla valutazione;
- la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché la sussistenza nella fattispecie di un errore manifesto di valutazione e di uno sviamento di potere;
- l'inosservanza del dovere di sollecitudine, nonché la violazione del principio di buona amministrazione;
- la violazione dei diritti della difesa, nonché il superamento dei termini previsti nelle disposizioni statutarie applicabili.

**Ricorso della OJSC Bratsk Aluminium Plant contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 15 marzo 2004**

(Causa T-111/04)

(2004/C 106/171)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 marzo 2004, la OJSC Bratsk Aluminium Plant, con sede in Bratsk, (Russia), rappresentata dall'avv. K. Adamantopoulos, e dal sig. J. Branton, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2003, n. 2229, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvi-

sorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3), per quanto riguarda la ricorrente;

- porre le spese a carico del convenuto.

*Motivi e principali argomenti:*

L'atto contestato, il regolamento (CE) n. 2229/2003<sup>(1)</sup>, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Russia e in tale quadro, ha istituito il 22,7 % di dazio sul silicio originario della Russia. La ricorrente, una società russa che produce silicio, chiede l'annullamento di tale procedimento.

A sostegno del suo ricorso la società ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 2, nn. 8 e 9, del regolamento n. 384/1996<sup>(2)</sup>, ha commesso un errore manifesto di valutazione ed ha violato le forme sostanziali non ammettendo che la ricorrente ed il suo operatore commerciale nelle Isole Vergini britanniche siano collegati. La ricorrente sostiene inoltre che le è stato negato il diritto a un equo contraddittorio giacché il Consiglio non ha effettuato un'ispezione supplementare in relazione a tale affermazione. Secondo la ricorrente il Consiglio ha anche violato l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/1996, in quanto ha respinto la prova fornita dalla ricorrente. Questa deduce anche una violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 384/1996, consistente nel fatto che il Consiglio non ha fornito una vera e propria esposizione dei fatti essenziali e delle considerazioni sulla base dei quali esso ha proposto di istituire misure definitive. La ricorrente sostiene infine che la disciplina contestata ha erroneamente considerato non redditizie le vendite nazionali della ricorrente ed ha gonfiato la valutazione di dumping, non accogliendo la stima delle spese di elettricità della ricorrente adeguando queste ultime al rialzo con riferimento a fattori irrilevanti. Su tale base la ricorrente sostiene che la contestata disciplina ha violato l'art. 2, nn. 5 e 7 (lett. b e c) del regolamento n. 384/1996, ha commesso un manifesto errore di valutazione e non ha indicato valide ragioni.

<sup>(1)</sup> GU L 339, del 24.12.2003, pagg. 3-13.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pagg. 1-20).